



**AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO
AGRICOLO, RURALE E DELLA PESCA
ARSARP**

Legge Regionale del 26 Marzo 2015, n. 4

*Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica
DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI
DIVISIONE V – PROCEDURE DI VALUTAZIONE VIA E VAS*

va@pec.mite.gov.it

terzoli.silvia@mite.gov.it

va-5@mite.gov.it

terzoli.silvia@mase.gov.it

DISS@pec.mite.gov.it

Alla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC

COMPNIEC@PEC.mite.gov.it

e p. c.

a Tutte le Amministrazioni ed Enti territoriali potenzialmente interessati:

Al Ministero della Cultura

Soprintendenza Speciale per il PNRR

ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Segretariato regionale del Ministero dei Beni

e delle Attività culturali e del Turismo per il Molise

Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio del Molise

sabap-mol@pec.cultura.gov.it

Alla Provincia di Campobasso

provincia.campobasso@legalmail.it

Comune di Montenero di Bisaccia

comune.montenerodibisaccia@legalmail.it

Regione Molise

Secondo Dipartimento

Valorizzazione ambiente e risorse naturali

- Sistema regionale e autonomie locali

regionemolise@cert.regione.molise.it

Servizio Tutela e valutazioni ambientali

regionemolise@cert.regione.molise.it

*Servizio Economia del territorio, attività integrative,
infrastrutture rurali e servizi alle imprese
- Sostegno al reddito e condizionalità
regionemolise@cert.regione.molise.it*

*Regione Molise
Servizio Fitosanitario regionale –
Tutela e valorizzazione della montagna
e delle foreste, biodiversità e sviluppo sostenibile
regionemolise@cert.regione.molise.it*

*Regione Molise
Quarto Dipartimento
Governio del Territorio
regionemolise@cert.regione.molise.it*

*Servizio Geologico
regionemolise@cert.regione.molise.it*

*Servizio Pianificazione e gestione territoriale
e paesaggistica - Tecnico delle costruzioni
regionemolise@cert.regione.molise.it*

*Servizio Programmazione politiche energetiche
regionemolise@cert.regione.molise.it*

*Servizio Difesa del suolo, demanio,
opere idrauliche e marittime - Idrico integrato
regionemolise@cert.regione.molise.it*

*Al Gruppo Carabinieri forestale CB
Fcb43304@pec.carabinieri.it*

*[ID: 9123] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006
relativa al progetto di un impianto agrivoltaico denominato "MONTENERO DI BISACCIA", della
potenza di 31,914 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di
Montenero di Bisaccia (CB) in località "Grugnale". Proponente: ASTEROPE SOL S.r.l. – Parere*

In riferimento al progetto in oggetto

Si osserva e si comunica che

il suolo interessato dal progetto è perfettamente dedito all'attività agricola e con valori agricoli medi tra i più alti della Regione Molise come è possibile verificare nei Valori Agricoli Medi pubblicati dall'Ufficio del territorio di CAMPOBASSO in quanto appartenente alla REGIONE AGRARIA N°: 7 (Comuni di: CAMPOMARINO, GUGLIONESI, MAFALDA, MONTECILFONE, MONTENERO DI BISACCIA, PETACCIATO, PORTOCANNONE, SAN GIACOMO SCHIAVONI, SAN MARTINO IN PENSILIS, TAVENNA, TERMOLI). Il suolo in esame infatti risulta essere perfettamente coltivato e fertile e destinato alla coltura di seminativi in rotazione tra cui il "Grano Duro" di cui l'Italia ed il Molise sono altamente deficitari. Il "Grano Duro" tra l'altro alimenta uno dei pastifici della Regione Molise tra i più grandi in Italia, il "Pastificio la Molisana" sarebbe di conseguenza costretto ad approvvigionarsi ulteriormente altrove, vedendosi sottrarre superfici così ampie di terreno, considerato pure che in quell'area già decine di ettari di suoli fertili sono stati destinati ad impianti fotovoltaici con cui quelli in oggetto andrebbero a determinare un effetto cumulo. In ogni caso l'impianto si trova all'interno di un'area fra quelle specificamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010 come richiamato dall'art. 31, comma 6, della legge n. 108 del 2021. Quel territorio infatti nello specifico ricade tra le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni b i o l o g i c h e , produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, [... .] caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo, [... .] in particolare l'area risulta inserita come area vocata in disciplinari di qualità (DOP Olio Molise e DOP vino Biferno, Tintilia e Molise e IGP vino Terre degli Osci). Una destinazione diversa da quella agricola in quel territorio andrebbe a determinare una drastica competizione nell'uso del territorio con forte alterazione del mercato fondiario con conseguente perdita di "vitalità delle comunità rurali" considerato che è interessato dalla presenza di una Cantina Cooperativa "SAN ZENONE" in forte espansione e da numerosi operatori sia viticoli che olivicoli che avendo investito anche sull'attività agrituristica vedrebbero irrimediabilmente compromessa l'attività ricettiva basandosi la stessa soprattutto sulla fruibilità di "paesaggi locali agrari caratteristici". Pertanto nella Valutazione di Impatto Ambientale bisogna tener conto che verrebbero sottratti suoli tra i più fertili della Regione Molise. La difesa di tali suoli andrebbe fatta anche nel rispetto della seguente normativa:

- I tre obiettivi strategici della Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo – COM (2010)672/5 – :

1. Preservare il potenziale di produzione alimentare dall'UE secondo criteri di sostenibilità, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare a lungo termine per i cittadini europei e contribuire a soddisfare la domanda mondiale di prodotti alimentari, che secondo le stime della FAO dovrebbe subire un incremento del 70% da qui al 2050;

2. Sostenere le comunità agricole, la cui gestione attiva delle risorse naturali, mediante l'agricoltura, costituisce uno strumento importante per preservare il paesaggio

rurale, lottare contro la perdita di biodiversità, favorire l'adeguamento al cambiamento climatico e mitigarne gli effetti;

3. Preservare la vitalità delle comunità rurali in considerazione del fatto che una riduzione significativa della produzione locale avrebbe inoltre un'incidenza sulle emissioni di gas serra e sui paesaggi locali caratteristici. E' interessante notare come, se da un lato il cambiamento climatico influirà negativamente sulle rese delle produzioni agricole, l'aumento della popolazione globale invece determinerà una crescita significativa della richiesta di prodotti alimentari negli scenari futuri: risulta quindi evidente quale sia **l'importanza strategica della conservazione dei suoli ad uso agricolo.**

- Art. 12 comma 7 del D. Lgs n. 387/2003 "prevede che gli impianti alimentati da fonti rinnovabili possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai piani urbanistici ma nel rispetto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo" (*le superfici interessate dall'impianto in oggetto sono assoggettate a vario titolo a "sostegni nel settore agricolo"*);

- Deliberazione del Consiglio Regionale n. 133 del 11/07/2017 recante "Piano Energetico Ambientale Regionale della Regione Molise - Approvazione", dove al punto 7.8.1 "Proposte per le Linee Guida per il corretto inserimento degli impianti fotovoltaici in Molise "per il corretto inserimento degli impianti fotovoltaici in Molise valgono i seguenti criteri di fondo: [...] esclusione totale dell'installazione a terra, salvo casi specifici quali aree abbandonate o dismesse (cave, discariche, ecc.);

- PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA (PNIEC) (Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Dicembre 2019) ".....a pag. 56 descrive l'approccio da seguire nell'individuazione dei siti per le concessioni che deve essere : "ispirato alla **riduzione del consumo di territorio**, per indirizzare la diffusione della significativa capacità incrementale di fotovoltaico prevista per il 2030, promuovendone l'installazione innanzitutto su edificato, tettoie, parcheggi, aree di servizio, ecc. Rimane tuttavia importante per il raggiungimento degli obiettivi al 2030 la diffusione anche di grandi **impianti fotovoltaici a terra, privilegiando però zone improduttive, non destinate ad altri usi, quali le superfici non utilizzabili ad uso agricolo.** In tale prospettiva vanno favorite le realizzazioni in aree già artificiali (con riferimento alla classificazione SNPA), siti contaminati, discariche e aree lungo il sistema infrastrutturale;

- Art. 20 punto 3 DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199 Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. " Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, **ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili**, compatibilmente con le

caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa”;

- D.G.R. n. 187 del 22-06-2022 - "INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E DEI SITI NON IDONEI ALL'INSTALLAZIONE E ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI, AI SENSI DEL PARAGRAFO 17.3. DELLE "LINEE GUIDA PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI EMANATE CON IL DECRETO MINISTERIALE DEL 10 SETTEMBRE 2010" - [...] “Sono inidonee all’installazione i terreni effettivamente destinati alla produzione di prodotti D.O.C.G. e D.O.C., con esclusione di quei terreni che, se pur vocati, sono non coltivati da almeno 5 anni [...] (*non ricorre il caso perché sono a tutt’oggi perfettamente coltivati!*)

Considerato inoltre che l’istante qualifica il progetto come agrivoltaico, tale qualificazione, nella relazione pedoagronomica, non ritrova nessuna coerenza con quanto riportato nelle Linee Guida in materia di Impianti Agro-voltaici (LGIA), in particolare il rispetto dei seguenti punti:


- [...] **Soggetto A:** *Impresa agricola (singola o associata), che realizza il progetto al fine di contenere i propri costi di produzione, utilizzando terreni agricoli di proprietà. [...]*
- [...] **Soggetto B:** *Associazione Temporanea di Imprese (ATI), formata da imprese del settore energia e da una o più imprese agricole che, mediante specifico accordo, mettono a disposizione i propri terreni per la realizzazione dell’impianto agro-voltaico. [...]* (Pag. 29 LGIA)
- [...] A.1 *Superficie minima per l’attività agricola - Un parametro fondamentale ai fini della qualifica di un sistema agro-voltaico, richiamato anche dal decreto- legge 77/2021, è la continuità dell’attività agricola, atteso che la norma circoscrive le installazioni ai terreni a vocazione agricola. Tale condizione si verifica laddove l’area oggetto di intervento è adibita, per tutta la vita tecnica dell’impianto agro-voltaico, alle coltivazioni agricole, alla floricoltura o al pascolo di bestiame, in una percentuale che la **renda significativa rispetto al concetto di “continuità”*** (pag. 20 LGIA)
- [...] D.2) *la continuità dell’attività agricola, ovvero: l’impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate [...].* (Pag. 25 delle LGIA);
- [...] *Ove sia già presente una coltivazione a livello aziendale, andrebbe rispettato il mantenimento dell’indirizzo produttivo o, eventualmente, il passaggio ad un nuovo indirizzo produttivo **di valore economico più elevato**” [...]* (Pag. 23 LGIA).

A tal proposito si rammenta quanto specificato e ribadito nel **DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2023 , n. 13 .** - Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

- **Art. 49 comma 3 «1 -bis .** **Gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole**, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei

limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili **se sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta** con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriale salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le seguenti condizioni: **a) i pannelli solari sono posti sopra le piantagioni ad altezza pari o superiore a due metri dal suolo, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili;** b) le modalità realizzative prevedono una loro effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura parziale o mobile delle coltivazioni sottostanti ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio, **da attuare sulla base di linee guida** adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione con il Gestore dei servizi energetici (GSE). L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo.».

Pertanto, per quanto su detto, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 si osserva che è da valutare il significativo "consumo di suolo" (risorsa finita e non rinnovabile) in quanto l'area individuata ad ospitare il progetto rientra fra le aree "caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo", (come evidenziato nella **Carta dei Vincoli Agricoli** della Regione Molise allegata al PEAR - Deliberazione del Consiglio Regionale n. 133 del 11/07/2017 recante "Piano Energetico Ambientale Regionale della Regione Molise) e la perdita ne potrebbe determinare in quel contesto un "impatto ambientale significativo e negativo", determinato anche, e soprattutto, da una non "equa distribuzione dei vantaggi".



n. 2 – Carta dei vincoli paesaggistici con la definizione del vincolo agricolo

Tutto ciò premesso, in conclusione, si può affermare che, dall'analisi condotta è emerso che l'impatto complessivo delle opere che si intende realizzare è pienamente **incompatibile** con la capacità di carico dell'ambiente dell'area analizzata, pertanto, con la presente si chiede di tener conto nella procedura di VIA, di tutti gli elementi sopra citati, in quanto la notevole **sottrazione di suolo fertile determinerebbe, a nostro avviso, “un impatto ambientale significativo e negativo sull'area interessata.”**

L/P

Il Commissario Straordinario
(Dott. Gino CARDARELLI)

